

## **Unità Operativa Complessa E-Procurement - Settore Beni Investimento**

### **Capitolato speciale d'oneri per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in noleggio triennale con eventuale riscatto finale, di n. 2 ambulatori medici mobili per prelievo sangue occorrenti alla ASL Viterbo**

#### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in noleggio triennale con eventuale riscatto finale, di n. 2 ambulatori medici mobili per prelievo sangue da destinare alle attività di prelievo del sangue sul territorio della ASL Viterbo.

La fornitura dovrà essere “chiavi in mano” e, quindi, comprensiva di tutti i lavori impiantistici etc. nonché di ogni accessorio che dovessero essere necessari per il corretto funzionamento dei mezzi mobili e di ogni strumentazione/apparecchiatura su di essi installate.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs. 50/2016 e smi, nell'ambito della durata contrattuale, la fornitura di cui al presente appalto potrà essere variata in aumento richiedendo all'Aggiudicatario la fornitura di un ulteriore mezzo mobile per prelievo sangue, nell'esatta configurazione proposta in gara, dietro pagamento allo stesso del costo offerto per singola unità mobile. Ciò in base alle esigenze aziendali che dovessero presentarsi per assicurare all'utenza l'effettuazione dei prelievi nell'intera provincia di Viterbo.

#### **Art. 2 – Descrizione dettagliata delle prestazioni**

Ciascun mezzo mobile per prelievi del sangue dovrà essere configurato come di seguito indicato.

Caratteristiche tecniche minime del mezzo

Il veicolo dovrà essere in possesso delle revisioni generali, come disposto dal Ministero dei Trasporti.

Posti: in marcia deve assicurare almeno due posti oltre il conducente.

Airbag lato guida e lato passeggeri.

Fari fendinebbia anteriori.

Avvisatore acustico di retromarcia e telecamera di retromarcia.

Il veicolo dovrà essere dotato di un impianto di stabilizzazione, dotato di centralina e piedini di stazionamento idraulici in grado di assicurare il perfetto livellamento, evitando così anche le oscillazioni in occasione dell'entrata/uscita delle persone e nell'esercizio delle attività interne.

Sulla fiancata degli autoveicoli deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione della ASL di Viterbo.

Disponibilità di kit composto da: materiale assorbente, disinfettante per spandimenti accidentali, guanti monouso.

Veicoli furgonati e condizionati in ogni parte, compreso il vano di carico.

Copertura assicurativa per il trasporto di cose e persone.

Previsione di adeguati sistemi di supporto alla mobilità in caso di condizioni atmosferiche avverse (brina, ghiaccio, neve, ...).

#### **Unità mobile e Logo**

Le ditte dovranno produrre idoneo progetto dell'impianto di climatizzazione, dei rinforzi e delle tramezzature interne.

Il mezzo dovrà essere fornito completo di tutte le certificazioni di Legge necessarie e di omologazione da parte della Motorizzazione Civile. Le caratteristiche di ingombro e peso in condizioni di esercizio (con tutte le strumentazioni e le apparecchiature installate) dovranno essere conformi a quelle di omologazione. L'unità mobile dovrà essere fornita completa di logo da realizzare come da immagini e documentazioni fotografiche che saranno fornite all'Aggiudicatario prima della stipula del contratto.

Cellula abitativa

2 vani: sala accettazione e sala prelievi;

Per accettazione \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Legale Rappresentante

- dimensioni sufficienti per consentire le manovre di prelievo al personale;
- isolata dalla cabina di guida;
- assemblaggio a tenuta stagna;
- dotata di coibentazione;
- dotata di climatizzatore che dovrà garantire temperature interne di 20-24°C in qualsiasi periodo dell'anno;
- dotata di carenatura anteriore (spoiler) e carenature laterali in materiali compositi di colore bianco;
- pareti interne bianche aventi superfici lisce e lavabili.

#### Porte

- La cellula dovrà essere dotata di due porte anch'esse coibentate e dotate di maniglione antipanico, prive di spigoli vivi;
- lo spessore delle porte deve essere almeno pari allo spessore della cellula;
- le porte devono essere dotate di mancorrente di facile utilizzo.

#### Finestre

Le finestre installate sulla cellula devono avere una superficie minima di almeno mq. 0,50, devono essere di idoneo materiale opacizzato con apertura scorrevole e capaci di poter essere utilizzate anche in caso di marcia;

Le finestre devono essere dotate di zanzariere fissate ad apposito contro-infisso;

- una finestra in sala accettazione;
- due finestre in sala prelievi;
- oblò a soffitto in sala accettazione.

Scalino mobile richiudibile a scomparsa con sistema di sicurezza che consenta la chiusura in automatico.

#### Pavimento

- il pavimento interno della cellula deve essere realizzato in laminato plastico di tipo batteriostatico, raccordato alle pareti con elemento sigillante specifico per le applicazioni sanitarie;
- il pavimento deve essere impermeabile, facilmente lavabile, non soggetto a corrosione da parte di agenti disinfettanti, tipo Taralay premium CPT33 Metallica Cosmic;
- il pavimento rivolto alle intemperie (scalino in entrata) deve presentare uno strato di vetroresina o altro materiale protettivo.

#### Impianto elettrico

Quadro ingresso rete con

- alimentazione con 230V
- interruttore differenziale magnetotermico
- spia presenza rete
- spia fase correttamente collegata
- spia presenza terra

Quadro generale distribuzione con

- interruttore automatico MT prese
- interruttore automatico MT illuminazione
- interruttore automatico MT climatizzatore
- interruttore automatico MT frigorifero biologico
- spia presenza rete

- sistema automatico di commutazione rete-generatore
- cavi elettrici, secondo le normative vigenti
- presa CE alimentazione esterna
- interruttori e prese incassati e privi di sporgenze e/o distanziali
- almeno 2 prese di corrente 16A in sala accettazione
- almeno 2 prese di corrente tipo shuko in sala accettazione
- almeno 4 prese di corrente 16A in sala prelievi
- almeno 4 prese di corrente tipo shuko in sala prelievi;

Per accettazione \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Legale Rappresentante

- generatore di corrente di tipo trasportabile con serbatoio integrato ed avviamento elettrico 12 Volts c.c., autonomia di almeno 3 ore, tipo silenzioso

l'impianto a bassa tensione dovrà prevedere

- batteria da 90Ah
- staccabatterie di sicurezza
- box fusibili
- alimentatore switching da 200W (16A)
- interruttore pompa autoclave impianto idrico
- lampada di emergenza autoalimentata
- n°1 interruttore illuminazione in sala accettazione
- n°1 interruttore illuminazione in sala prelievi
- indicatore di tensione

L'impianto elettrico deve essere rispondente alle normative vigenti e dotato di certificazione  
Impianto idrico

- una pompa da almeno 7 lt/min
- serbatoio da almeno 45 litri per acqua pulita, di tipo riscaldato
- serbatoio scarico acque grigie da almeno 45 litri
- indicatore di livello su apposito pannello rack per acqua pulita
- indicatore di livello su apposito pannello rack per acque grigie

Interni dotazione

Sala accettazione

- 2 sedute su cassapanca in posizione contrapposta;
- 1 pensile per stivaggio archiviazione documentazione;
- 1 piccolo piano di appoggio per scrivania con possibilità di ripiegamento a parete;

Sala prelievi

- 2 poltrone da prelievo NON ELETTRICHE da fissare al pavimento con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Ad uso presso i punti prelievo territoriali della Asl di Viterbo
- Nuova di fabbrica e di ultima generazione
- Sezione schienale e gambale indipendente con movimentazione elettrica
- Portata superiore a 150 kg
- Bracciolo girevole, ribaltabile, inclinabile verso il basso e verso l'alto
- Regolazione in altezza del bracciolo
- Possibilità di posizionare il paziente in trendelemburg
- Piano di appoggio aporoso e sanificabile
- Rivestimento con materiale antibatterico
- Pediera anticrampi regolabile
- Marcatura CE ai sensi delle Direttive Comunitarie Applicabili (D.Lgs. n. 37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE – Dispositivi Medici con indicato il numero dell'organismo certificato che le ha rilasciate). La Ditta dovrà fornire copia dei certificati CE di conformità e loro eventuale traduzione in italiano. La Ditta dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia

- 1 frigorifero biologico con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- ✓ Capacità non inferiore a 250 litri
- ✓ Dimensioni indicative ripiani: altezza interpiani 18cm; larghezza 35cm; profondità 45cm
- ✓ Sportello in vetro termoisolante anti appannamento con chiusura automatica
- ✓ Serratura con chiave
- ✓ Cassa interna in acciaio inox AISI 304
- ✓ Sistema di illuminazione con possibilità di comando dal pannello esterno di comando e controllo

Per accettazione \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Legale Rappresentante

- ✓ Dotato di n. 4 ripiani incluso il piano base
- ✓ Ventilazione interna
- ✓ Sistema di sbrinamento che tenga conto anche del risparmio energetico
- ✓ Temperatura di esercizio +4°C
- ✓ Campo di temperatura da 0°C a +10°C
- ✓ Sistema refrigerante comprendente perlomeno:
  - compressore ermetico
  - condensatore ad aria
  - gas refrigerante ecologico
- ✓ Sistema di comando e controllo comprendente perlomeno:
  - temperatura interna
  - sistema di allarme di temperatura minima/massima
  - dotato di batteria tampone
  - allarme porta aperta
  - registratore grafico della temperatura
  - predisposizione per la ripetizione dell'allarme a distanza
  - preferibilmente con accensione e spegnimento con password
  - memorizzazione automatica delle temperature e degli allarmi (funzione data logger), con rintracciabilità degli eventi di allarme, della loro durata e della temperatura massima/minima raggiunta
- ✓ Dotato di tutte le parti e gli accessori necessari al suo corretto sicuro ed immediato funzionamento
- ✓ La fornitura di cui sopra dovrà essere del tipo "chiavi in mano" e, quindi, comprensiva di tutti gli eventuali lavori edili, impiantistici etc., nonché degli allacciamenti e di ogni accessorio che dovessero essere necessari per l'installazione ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura offerta
- ✓ Rispondente alle norme CEI 66.5 – UNI EN 61010-1
- ✓ Marchio CE attestante la rispondenza alle Direttive Comunitarie applicabili in base alla destinazione d'uso dell'apparecchio

- lavabo
- pensili ove possibile
- 2 piccoli piani di appoggio per scrivania con possibilità di ripiegamento a parete (1 piano per ciascuna poltrona da prelievo)

#### Note

I estintore da 2 kg a polvere in cabina di guida

I estintore a polvere da 6 Kg nella cellula

I cavo di alimentazione rete lungo almeno 20 mt del tipo H07RN -F o equivalente

I giubbotto di segnalazione

manuale di uso e manutenzione

manuale di tutti gli apparati installati;

I borsone emergenza completo di kit emergenza standard e sfigmanometro, fonoendoscopio, saturimetro, pallone di Ambu

I defibrillatore semiautomatico DAE con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Destinazione d'uso: Punti di Raccolta sangue Territoriali afferenti alla ASL di Viterbo
- Utilizzo su pazienti adulti e pediatrici
- Forma d'onda bifasica
- Idoneo per utilizzo con piastre monouso adulto/pediatriche
- Protocollo di energia preimpostato conforme alle linee guida BLS-D
- Storico eventi sia con memoria interna che memory card estraibile o dispositivi equivalenti
- Custodia per conservazione e trasporto
- Energia erogata di tipo bifasico e di valore in linea con le ultime normative vigenti ILCOR ERC
- Batteria ad alta capacità almeno 40 scariche a 200 J a temperatura ambiente 20-25°C con batteria nuova
- Indicazione di stato di carica della batteria con preavviso batteria scarica
- Auto-test

- Peso e dimensioni ridotti
- Accesso ai dati interni del DAE
- Dotato di tutte le parti e gli accessori necessari al suo corretto, sicuro ed immediato funzionamento
- Marcatura CE ai sensi delle Direttive Comunitarie Applicabili (D.Lgs. n. 37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE – Dispositivi Medici con indicato il numero dell'organismo certificato che le ha rilasciate). La Ditta dovrà fornire copia dei certificati CE di conformità e loro eventuale traduzione in italiano. La Ditta dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia.

Aggiornamento alle nuove linee guida gratuito nel triennio successivo alla data di collaudo dell'apparecchio. Successivamente gli aggiornamenti non potranno avere un costo superiore al 20% dell'importo unitario di aggiudicazione dell'apparecchio.

#### Oggetto dell'appalto – ulteriori specifiche

Il noleggio triennale (36 mesi) prevede l'erogazione di un servizio base, che assicura:

- o manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli autoveicoli e delle strumentazioni di laboratorio ed elettromedicali;
- o sostituzione degli pneumatici;
- o riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- o soccorso stradale;
- o copertura assicurativa senza franchigia.

Il canone di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di proprietà del veicolo.

#### Caratteristiche veicoli – ulteriori specifiche

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

L'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

I veicoli potranno essere dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.

Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna.

L'Amministrazione potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell'autoveicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un Manuale Operativo.

Il Manuale dovrà contenere:

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. l'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
3. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

Il manuale potrà essere fornito anche su supporto informatico.

### Erogazione della fornitura

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno e certificato assicurativo, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

### Manutenzione

Sono a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo.

Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'Amministrazione potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di €150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall'Amministrazione sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

### Pneumatici

Per ogni veicolo è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione all'autoveicolo al momento della consegna).

<b>Durata Percorrenza massima</b>	<b>Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)</b>
60.000 km	8 pneumatici
90.000 km	12 pneumatici
120.000 km	12 pneumatici

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici. Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. In ogni caso, l'Amministrazione potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte dell'Amministrazione stessa.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali (o di disporre di catene) o pneumatici di una determinata classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l'Amministrazione.

### Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, ecc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell'Amministrazione.

L'autoveicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.

Per accettazione \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, sono a carico del Fornitore. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore.

Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove l'auto è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi.

### Soccorso stradale

Il servizio di soccorso stradale dovrà garantire le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, ecc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 50 km dal comune di residenza dell'Amministrazione, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all'Amministrazione presso il Centro dedicato più vicino all'Amministrazione medesima.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l'Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore, questi sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra Ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali più avanti previste oltre che l'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione.

### Coperture assicurative e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore).

Il Fornitore dovrà fornire gli autoveicoli oggetto di noleggio muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

#### *1. Responsabilità civile verso i terzi e dei Trasportati*

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e dei Trasportati dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo (sosta inclusa) compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private.

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata del contratto di noleggio il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

È richiesta una copertura assicurativa delle responsabilità civile verso terzi senza alcuna franchigia.

#### *2. Guasti accidentali (Kasko)*

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati, l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

Per accettazione \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Legale Rappresentante

La copertura "Kasko" non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.  
Dovrà essere inclusa la copertura per rottura cristalli.

*3. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature installate dal Fornitore al momento della consegna*

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari e attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo.

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

5. Dovrà inoltre essere prevista la *copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti* (infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). Il massimale assicurato dovrà essere fino a €100.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l'Amministrazione nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc).

L'addebito alle Amministrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:

- per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti verranno fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa del veicolo in noleggio all'Amministrazione;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, ecc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell'Amministrazione i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

Centri di servizio

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato.

Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 2 Centri di servizio sul territorio afferente alla città di Viterbo e Provincia in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Centro di servizio o l'insieme dei Centri di servizio, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Presso la rete di punti di assistenza gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente l'Amministrazione in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità contrattuale relativo all'elenco dei Centri di Servizio.

Il numero totale dei Centri di Servizio deve rimanere pari ad almeno 2 per tutta la durata contrattuale. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze, affinché sia sempre garantito il numero dei Centri di servizio richiesto.

#### Manutenzione attrezzature/strumentazioni installate a bordo dei veicoli

Il Fornitore sarà tenuto a garantire gratuitamente l'assistenza tecnica, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 24 ore lavorative dalla chiamata, provvedendo alla riparazione, sostituzione etc. di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per vizio di lavorazione o per imperfezione di montaggio, o per guasto, risultassero difettose o non funzionanti.

Restano a carico del fornitore anche gli oneri per la mano d'opera, spese di viaggio, trasferta, etc.

L'Aggiudicatario durante il periodo di vigenza del noleggio dovrà, inoltre, provvedere – senza alcun onere aggiuntivo a carico della ASL – oltre che alla normale manutenzione prevista dalle condizioni generali di garanzia, anche allo svolgimento di tutte le operazioni di manutenzione preventiva previste dal costruttore, con la cadenza da esso indicata.

Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e la corretta e costante funzionalità delle attrezzature/strumentazioni installate a bordo del veicolo per tutta la durata del contratto. A seguito di segnalazione di inefficienza o malfunzionamenti in genere, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere all'eliminazione integrale di quanto sarà oggetto di contestazione.

#### **Art. 3 – Ammontare dell'appalto**

L'appalto, IVA 22% esclusa, al lordo del ribasso offerto dall'Aggiudicatario per l'effettuazione delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 che precedono, ammonta **ad un importo massimo, posto a base d'asta e dunque non superabile pena esclusione**, di €143.500,00.

Tenuto conto dell'opzione di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Oneri, questa Stazione Appaltante si riserva di aumentare il contratto richiedendo all'Aggiudicatario la fornitura di un ulteriore mezzo mobile, nell'esatta configurazione proposta in gara, dietro corresponsione del costo offerto per la singola unità mobile.

#### **Art. 4 – Durata contrattuale**

I mezzi mobili forniti, come sancito dalla DGRL 424/2006, paragrafo 7.6, ribadita con DGRL 386/2009 dovranno essere sottoposti, antecedentemente al collaudo da parte della ASL Viterbo, a preventiva autorizzazione sanitaria all'utilizzo da rilasciarsi dalla Regione Lazio.

Solamente all'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria predetta, rilasciata dai competenti organi regionali, si potrà procedere al collaudo da parte di questa S.A..

Il noleggio avrà durata di anni 3 decorrenti dalla data del collaudo, eseguito da questa ASL Viterbo, di ogni mezzo mobile fornito, riportante esito positivo.

Dalla data del collaudo positivo decorrerà la durata contrattuale.

Alla scadenza contrattuale la ASL potrà, a suo insindacabile giudizio, esercitare o non esercitare il diritto di opzione al riscatto dei mezzi mobili al prezzo proposto dall'Aggiudicatario con la propria offerta economica.

#### **Art. 5 – Garanzie e coperture assicurative per la stipula del Contratto**

Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., riferita all'importo di aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASL.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente paragrafo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. da parte dell'ASL, che aggiudicherà l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Prima della stipula del Contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario, a beneficio dell'Azienda e di terzi, per tutti i danni, nessuno escluso, che potrebbero essere arrecati agli stessi dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

Tale polizza dovrà:

- essere stipulata presso primaria Compagnia di assicurazione;
- tenere indenne l'Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno che potrebbe essere arrecato agli stessi dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento;
- contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia di assicurazione, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda;
- avere un massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 6 – Luogo di consegna**

Le unità mobili, debitamente equipaggiate con le strumentazioni/apparecchiature sopra descritte, dovranno essere consegnate e collaudate presso l'UOC Laboratorio Analisi – Diagnostica Clinica dell'Ospedale Belcolle-Viterbo – Strada Sammartinese km. 3 – 01100 Viterbo (VT).

#### **Art. 7 – Stipula del contratto**

La ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine massimo di 10 giorni della richiesta della Stazione Appaltante, a presentare tutti i documenti che saranno necessari per la stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della ASL, previa consegna della cauzione e delle polizze assicurative di cui al precedente art. 5.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, registrazioni, ecc.), nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3.

### **Art. 8 – Tempo utile per l'ultimazione della fornitura e collaudo**

Il tempo utile per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di quanto richiesto agli artt. 1 e 2 che precedono è di 90 giorni dall'ordine dell'Amministrazione, salvo tempi inferiori indicati dalla Ditta con la dichiarazione prevista alla Busta B del Disciplinare di gara.

È fatto obbligo all'affidatario di rispettare i tempi di consegna, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

Le operazioni di messa in funzione e collaudo dovranno concludersi entro 30 giorni dalla consegna.

Tale collaudo avverrà secondo le modalità meglio descritte all'art. 9.

Il collaudo dovrà essere effettuato previo accordo ed in contraddittorio tra l'aggiudicatario e le UU.OO. aziendali a vario titolo coinvolte dalla fornitura de quo. L'avvenuto accertamento, in contraddittorio, dell'esito favorevole delle prove di collaudo, dovrà risultare da appositi verbali.

Al riguardo si ribadisce che, in virtù della DGRL 424/2006, paragrafo 7.6, ribadita con DGRL 386/2009, i mezzi mobili che saranno forniti dall'Aggiudicatario saranno sottoposti a collaudo da parte di questa ASL Viterbo solamente dopo l'avvenuto rilascio da parte della Regione Lazio della preventiva autorizzazione sanitaria all'utilizzo.

### **Art. 9 – Collaudo**

Entro 30 giorni dalla data d'ultimazione, posa in opera ed attivazione della fornitura l'Amministrazione provvederà al collaudo che dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni e certificazioni previste dal presente capitolato speciale d'onere e dal Disciplinare di Gara e, comunque, certificare la funzionalità di veicolo, strumentazioni e apparecchiature, la corrispondenza all'offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.L.vo n. 37/2010, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

E' inteso che, come già espresso, in ottemperanza alla DGRL 424/2006, paragrafo 7.6, ribadita con DGRL 386/2009, i mezzi mobili forniti saranno sottoposti a collaudo da parte dell'Azienda Sanitaria solamente dopo l'ottenimento della preventiva autorizzazione sanitaria all'uso che sarà rilasciata dalla Regione Lazio.

### **Art. 10 – Oneri, obblighi e responsabilità dell'affidatario**

Saranno a carico dell'affidatario gli oneri e le prestazioni seguenti:

- 1) l'installazione delle apparecchiature e delle strumentazioni sui mezzi mobili, assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche;
- 2) la perfetta efficienza delle apparecchiature per l'intera durata contrattuale che decorrerà dalla data del collaudo positivo, autoveicoli inclusi;
- 3) la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- 4) l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura fornita, autoveicoli inclusi;
- 5) la responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore;
- 6) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### **Art. 11 – Revisione dei prezzi**

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

### **Art. 12 – Cessione del contratto e Cessione dei crediti**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Per accettazione \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Viterbo cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.

L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

### **Art. 13 – Subappalto**

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Appalto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei capoversi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- all'atto dell'Offerta il Concorrente deve aver indicato le forniture e le parti di forniture che intende subappaltare;
- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Azienda almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposta istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
- e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Azienda abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Azienda acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento di prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'Affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 14 – Modalità e termini di pagamento**

L'acquisto è finanziato con fondi aziendali.

La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le relative fatture, da parte dell'Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad avvenuto collaudo con esito positivo. I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati nel caso l'Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto dall'Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il riferimento al numero d'ordine meccanografico della ASL di Viterbo ed il CIG identificativo della gara.

Si specifica che la liquidazione della fattura avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso dei collaudi positivi definitivi che potranno essere certificati esclusivamente a cura delle preposte e competenti UUOO aziendali.

La fatturazione da parte dell'Aggiudicatario dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata. La prima fattura potrà essere emessa solo dopo che siano decorsi tre mesi solari dal rilascio dei collaudi con esito positivo.

## Art. 15 – Penali

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

1. **€250,00** per ogni giorno di ritardo nella consegna/installazione dei mezzi mobili e delle Apparecchiature/Strumentazioni da installare a bordo dei veicoli, rispetto al termine dichiarato con la propria offerta;
2. **€250,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo;
3. **€250,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature/Strumentazioni (o di una o più parti di esse), da installare a bordo dei veicoli, risultate difettose in fase di Collaudo;
4. **€1.000,00** in misura fissa in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell'anno solare di riferimento, dell'obbligo di Manutenzione Programmata delle Apparecchiature/Strumentazioni da installare a bordo dei veicoli;
5. **€250,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva delle Apparecchiature/Strumentazioni da installare a bordo dei veicoli, rispetto al termine dichiarato con la propria offerta;
6. **€500,00** in misura fissa al verificarsi di ripetuti guasti e malfunzionamenti complessivamente superiori a n. 15 episodi all'anno, nel corso del periodo di validità contrattuale, a danno delle Apparecchiature/Strumentazioni da installare a bordo dei veicoli;
7. **€500,00** per ogni giorno di Fermo Macchina eccedente i 7 giorni solari/anno per Apparecchiatura/Strumentazione installata a bordo dei veicoli;
8. in caso di mancata prestazione, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti dal presente Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari **€250,00** in misura fissa, oltre all'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa;
9. in caso di ritardo, rispetto al termine di 30 giorni, previsto dal presente Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a **€150,00**;
10. in ogni caso di ritardo, rispetto ai termini previsti dal presente Capitolato Tecnico, nell'adempimento agli obblighi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sostituzione degli pneumatici, riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a **€250,00** in misura fissa, oltre all'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **Art. 16 – Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal capoverso che precede, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

#### **Art. 17 – Risoluzione del contratto**

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali

prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
- h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
- k) frode nell'esecuzione del Contratto;
- l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

#### **Art. 18 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'affidatario o risoluzione per inadempimento**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 19 – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

#### **Art. 20 – Disposizione finale e di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare il D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e la vigente legislazione regionale per le ASL.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dr. Giovanni Firmani

Per delega del Direttore Generale  
Il Direttore UOC E-Procurement  
Dr.ssa Simona Di Giovanni

Per accettazione delle condizioni contenute nel presente capitolato

17

L'Impresa \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante: Timbro e firma leggibile

Luogo e data \_\_\_\_\_